

25165-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

ANGELA TARDIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 674/2022

DOMENICO FIORDALISI

UP - 05/05/2022

MICHELE BIANCHI

R.G.N. 30898/2021

GIACOMO ROCCHI

- Relatore -

PALMA TALERICO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

inoltre:

(omissis)

avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
intervenuta estinzione del delitto di diffamazione.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava quella del Tribunale di Trieste che aveva assolto (omissis) dal delitto di cui all'art. 3 legge 654 del 1975 per insussistenza del fatto, ordinando la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine per quanto di competenza.

Secondo l'imputazione, l'avv. (omissis) aveva diffuso idee fondate sulla superiorità razziale e/o sull'odio razziale in quanto, nel corso dell'udienza del 25 novembre 2013, quale difensore di (omissis), imputato del medesimo reato, si era rivolto, nonostante gli ammonimenti del giudice, all'avv. (omissis), persona offesa di quel processo, definendolo "l'ebreo" e "l'ebreo querelante" e sottolineando provocatoriamente che egli usava tale epiteto in quanto la stessa persona offesa si era definita "orgogliosa della sua razza".

Le espressioni indicate nel capo di imputazione erano state usate per sostenere l'invalidità della querela proposta contro il suo assistito per mancanza della firma del (omissis), appunto definito "l'ebreo querelante" e poi nuovamente "l'ebreo". Quando il giudice aveva invitato il difensore a non usare tali espressioni, l'avv. (omissis) aveva risposto che egli era abituato a denotare le persone anche sulla base della loro origine o nazionalità, sostenendo che, in ciò, non vi era nulla di male.

Nelle spontanee dichiarazioni rese davanti al Tribunale di Trieste, l'imputato aveva ammesso di avere usato quelle espressioni, non per offendere l'avv. (omissis), ma nell'intento di richiamarne l'origine, l'appartenenza al popolo ebraico, che lo stesso avv. (omissis) nella sua querela aveva rivendicato con orgoglio e forza.

1.2. Il Tribunale di Trieste, alla luce del testo dell'art. 3 legge 654 del 1975 e di fronte alla contestazione di una condotta di "diffusione di idee fondate sulla superiorità razziale e/o sull'odio razziale" presente nel capo di imputazione, riteneva che il Pubblico Ministero avesse contestato la propaganda di idee di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) legge 654 del 1975; pur censurando le espressioni utilizzate dal difensore, il Collegio riteneva che le stesse non costituissero "propaganda", che presuppone la divulgazione di opinioni finalizzate a influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni del medesimo; non è sufficiente la mera esternazione di un pensiero discriminatorio, essendo necessario che la stessa sia idonea a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Non solo le espressioni utilizzate non erano accompagnate da alcuna connotazione di valore o di disvalore, ma il contesto non era propizio alla diffusione di idee fondate sulla discriminazione razziale; infine, le espressioni non erano mai

state accompagnate da aggettivi di carattere spregiativo.

Si trattava, piuttosto, di un comportamento scorretto dal punto di vista deontologico.

1.3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva impugnato la sentenza chiedendone la riforma previa riqualificazione del fatto come diffamazione aggravata dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso.

La Corte di appello di Trieste, dopo avere rigettato le eccezioni di inammissibilità dell'appello del Procuratore generale e di difetto di giurisdizione dello Stato italiano, confermava che, nel caso in esame, difettava l'attività e/o la condotta di propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale, in quanto le frasi pronunciate lo erano state nell'ambito di una dialettica processuale relativa a questioni di carattere tecnico (la validità della querela).

Inoltre, non essendo accompagnate da alcuna frase intimidatoria o aggettivo spregiativo, le espressioni usate dall'avv. (omissis) non erano idonee di per sé sole a determinare una diffusione di idee fondate sull'odio razziale o la istigazione alla commissione di tali reati. Le espressioni non erano state adoperate per influenzare la psicologia di un vasto pubblico, né vi era stato in concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Di conseguenza, non era sufficiente a determinare la sussistenza dell'aggravante la pronuncia di espressioni offensive; difettava, inoltre, la querela per il delitto di diffamazione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste, deducendo violazione della legge penale.

La Corte avrebbe dovuto acquisire ex art. 603 cod. proc. pen. la querela tempestivamente presentata dall'avv. (omissis) nella quale si chiedeva che l'avv. (omissis) fosse perseguito per la condotta oggetto della contestazione.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato di diffamazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Si deve dare atto che il Procuratore generale ricorrente non censura la

valutazione della Corte territoriale in ordine all'insussistenza del delitto originariamente contestato (art. 3 della legge n. 654 del 1975), limitandosi a far rilevare la procedibilità del delitto di diffamazione non aggravata, essendo stata presentata tempestiva querela da parte dell'avv. (omissis).

Tuttavia, la sentenza della Corte territoriale non afferma affatto la sussistenza del delitto di diffamazione, limitandosi a rappresentare *astrattamente* la possibilità che la condotta tenuta dall'avv. (omissis) integrasse quel reato: si afferma, infatti, che "anche qualora volesse accedersi all'ipotesi dell'appellante della sussistenza del delitto di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen. ..." e, nella chiusa finale, si ribadisce che l'appello non può essere accolto "anche qualora volesse ritenersi che possa sussistere il reato di diffamazione ...".

Non può, quindi, accedersi alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte di annullare la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del delitto di diffamazione: né l'una né l'altra sentenza ne hanno affermato la sussistenza, motivando sull'offesa alla reputazione dell'avv. (omissis) mentre, da parte sua, il ricorrente non argomenta alcunché in ordine a tale reato.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 5 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi



Il Presidente

Angela Tardio

